

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA n.	33/2014
TITOLO	1.10.21. 675 1.10.4.1.
LEGISLATURA	IX

Il giorno 4 agosto 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il CORECOM dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI

OGGETTO: INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DELIBERA DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA N. 32/2014 TRA X E BT ITALIA X



Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

VISTA la l. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

VISTA la l. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 d.lgs. 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la l.r. Emilia-Romagna 1/2001, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

VISTA la del. AGCOM 173/07/CONS " Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e;

VISTA la delibera di definizione della controversia in oggetto (n. 32/2014), regolarmente comunicata alle parti;

VISTA la segnalazione di BT Italia X (prot. AL.2014.30702);

VISTI gli atti del procedimento titolo n. 1.10.21/675;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del Servizio, dott.ssa Primarosa Fini (NP.2014.1258);

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 4 agosto 2014;

CONSIDERATO che successivamente all'adozione della delibera di definizione della controversia n. 32/2014, regolarmente trasmessa alle parti, BT Italia X segnalava, con mail (prot. AL.2014.30702) del 29 luglio 2014, la mancata chiarezza del punto 4) del dispositivo di cui alla delibera n. 32/2014 del Corecom dell'Emilia-Romagna, come di seguito riportato: "4)



corrispondere all'istante la somma E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, come previsto dall'art. 19, c. 5, del. AGCOM 173/07/CONS.”.

PRESO ATTO:

1. dell'incompletezza della formulazione del punto 4) del dispositivo di cui alla richiamata delibera, riportato erroneamente e in maniera parziale;
2. della carenza del successivo capoverso del dispositivo;

RITIENE opportuno procedere ad integrare e rettificare il relativo contenuto con la seguente formulazione: “4) corrispondere all'istante la somma di euro 100,00 (cento/00), a titolo di spese di procedura per i motivi di cui al capo d) della delibera n. 32/2014 del Corecom dell'Emilia-Romagna.

Si rigettano le ulteriori domande.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, come previsto dall'art. 19, c. 5, del. AGCOM 173/07/CONS.”.

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla Responsabile del Servizio Corecom dr.ssa Primarosa Fini;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di integrare e rettificare il punto 4) e il successivo capoverso del dispositivo della delibera di definizione n. 32/2014, in accoglimento del rilievo di cui alla segnalazione (prot. AL.2014.30702) presentata da BT Italia X;
2. di riportare di seguito per comodità di lettura l'intero dispositivo, così come integrato e rettificato:

“In accoglimento parziale dell'istanza presentata da X, residente nel X, Via X, rappresentata dalla Federconsumatori e domiciliata presso la sede di quest'ultima sita nel Comune di X, Via X, BT

3





Italia X, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata prima in X, via X, attualmente in X, via X, è tenuta a:

- 1) stornare le fatture nn. A2010-363422 di euro 60,60 (sessanta/60) e H84280 di euro 240,00 (duecentoquaranta/00), per i motivi di cui al capo a);
- 2) corrispondere all'istante la somma di euro 300,00 (trecento/00), a titolo di indennizzo per i motivi di cui al capo b);
- 3) corrispondere all'istante la somma di euro 27,50 (ventisette/50), a titolo di indennizzo per i motivi di cui al capo c);
- 4) corrispondere all'istante la somma di euro 100,00 (cento/00), per i motivi di cui al capo d);

Si rigettano le ulteriori domande.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, come previsto dall'art. 19, c. 5, del. AGCOM 173/07/CONS."

La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna – CORECOM, assolvendo in tal modo ogni obbligo di pubblicazione secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 19, c. 3, del. AGCOM 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, c. 11, d.lgs. 259/2003.

BT Italia X è inoltre tenuta a dare comunicazione a questo Ufficio dell'avvenuto adempimento alla presente delibera. La comunicazione dovrà pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della delibera stessa.

Ai sensi dell'art. 135, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli art. 21 e 23 bis l. 1034/1971 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di giorni sessanta dalla sua comunicazione.

Il Segretario

La Presidente

Dott.ssa Primarosa Fini

Prof.ssa Giovanna Cosenza